REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELLE PATENTI NAUTICHE

Art. 12

Candidati agli esami già in possesso di una abilitazione

I candidati agli esami che sono in possesso di una patente limitata al comando e alla condotta di unita' da diporto per la sola navigazione a motore, avente lo stesso limite di navigazione, per conseguire l'abilitazione comprensiva anche della navigazione a vela, devono sostenere la sola prova pratica. I candidati agli esami, che sono in possesso di patente per la navigazione entro 12 miglia dalla costa per conseguire l'abilitazione senza alcun limite di distanza dalla costa devono sostenere un esame integrativo teorico sulle materie non comprese nel programma di esame previsto per l'abilitazione posseduta. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, per essere ammessi agli esami, devono presentare istanza ai sensi dell'articolo 10, comma 1, corredata della documentazione indicata al medesimo comma 1, nonche' copia della patente nautica posseduta. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 si applicano le norme riguardanti l'autorizzazione provvisoria e, per poter sostenere gli esami, devono richiedere al competente Ufficio la prenotazione, di cui all'articolo 14.

Versione in vigore dal 16 gennaio 1998, non più in vigore dal 21 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/dpr-431-1997/art-12-candidati-agli-esami-gia-in-possesso-di-una-abilitazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it